



Io sottoscritto/a Cognome e nome
Luogo di nascita Data di nascita
Domicilio Documento di identità

In forza di quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione italiana e dalle disposizioni collegate*, nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta dispongo quanto segue:

1 In caso di malattia o traumatismo cerebrale che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, comprese idratazione e alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente

2 In caso di morte cerebrale autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti: sì no

Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva dichiarazione.

Luogo e data Firma

Nomino mio rappresentante fiduciario il/la Sig./ra

Cognome e nome

Nato/a a il

Documento di identità Recapito telefonico

Residente a

Luogo e data Firma del sottoscrittore

Firma del fiduciario Documento di identità

Firma del testimone Documento di identità

* ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DISPOSIZIONI COLLEGATE

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32 "La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Decisioni giurisprudenziali: Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07 "Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona"; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina 4 Aprile 1997 (L. 145/01): Articolo 9 "I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione".

Codice di Deontologia Medica 2006:

Art. 35: "Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente (...). In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Art. 38 "...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."

Comitato nazionale di Bioetica (parere 18 dicembre 2003): "I medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà"

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito: www.liberididecidere.it